



Decreto n. 629
Anno 2014

IL RETTORE

- VISTA** La legge 689/1981, ed in particolare gli articoli 17 e 18, in base ai quali ciascuna amministrazione provvede, in regime di autonomia, a disciplinare con proprio regolamento il procedimento sanzionatorio, ripartendo tra i propri uffici le competenze, in conformità con alcuni principi di base posti dal legislatore;
- VISTO** il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme Generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e s.m.i.;
- VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, e s.m.i.;
- VISTO** il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30.01.2014;
- VISTO** il d.lgs. 33/2013, ed in particolare l'articolo 47, c. 3 che, con riguardo al procedimento per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, stabilisce che le sanzioni "sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689";
- CONSIDERATA** la necessità di procedere alla definizione del regolamento sulla disciplina del procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi in materia di trasparenza dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;
- ACQUISITO** il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.07.2014;
- RAVVISATA** la necessità di procedere all'emanazione del suddetto Regolamento;

DECRETA

Per le motivazioni espresse nelle premesse, è emanato il Regolamento sulla disciplina del procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi in materia di trasparenza dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, nel testo allegato al presente decreto.

Cassino, 25 LUG. 2014



IL RETTORE
prof. **Ciro ATTALIANESE**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Regolamento sulla disciplina del procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi in materia di trasparenza

Art.1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento sanzionatorio per l'omessa comunicazione e/o pubblicazione di dati ed informazioni ai sensi dell'articolo 47 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 secondo la delibera della CIVIT (poi Autorità Nazionale Anticorruzione) del 31.07.2013, n. 66;
2. Il sistema sanzionatorio previsto dall'articolo 47 del D.Lgs. n. 33/2013 si attiva per violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 e all'art. 22 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013.

Art. 2

Sanzioni

1. Le violazioni di cui all'articolo 1 danno luogo all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 10.000 euro per ogni singola violazione rilevata.
2. Le violazioni di cui all'articolo 1, inoltre, sono rilevanti: sotto il profilo disciplinare, ai fini della valutazione della responsabilità dirigenziale, con eventuale causa per danno all'immagine della Pubblica Amministrazione; ai fini del pagamento delle retribuzioni di risultato o del trattamento accessorio.
3. Il Responsabile della Trasparenza non risponde dell'omissione se dimostra che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Art. 3

Avvio del procedimento

1. Il procedimento sanzionatorio è avviato dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, individuato ai sensi dell'articolo 1 comma 7 della legge 190/2012, esclusivamente su segnalazione dell'A.N.AC. - Autorità Nazionale Anticorruzione, dell'OIV-Organismo interno di valutazione ovvero del Responsabile della Trasparenza, anche a seguito di istanza di accesso civico.
2. Nel caso in cui il Responsabile della Trasparenza coincida con il Responsabile per la prevenzione della corruzione, il ruolo da esso rivestito, nell'ambito del presente Regolamento, è svolto da un funzionario o docente dell'ateneo designato dal Rettore.

Art. 4

Istruttoria

1. A seguito dell'avvio del procedimento di cui all'articolo precedente, il



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Responsabile per la prevenzione della corruzione svolge la fase istruttoria.

2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione accerta l'omissione e la contesta senza indugio al destinatario e, comunque, non oltre venti giorni dalla conclusione del procedimento istruttorio.

3. La contestazione, svolta in forma scritta, è notificata al destinatario nel termine di cui sopra.

Art. 5

Contraddittorio

1. Entro quindici giorni dalla notifica della contestazione, il destinatario ha facoltà di depositare le proprie controdeduzioni in forma scritta.

2. In alternativa alle controdeduzioni scritte, nel medesimo termine, il destinatario può richiedere un contraddittorio con il Responsabile della prevenzione della corruzione, nel quale può farsi assistere da persona di sua fiducia.

3. Durante il contraddittorio, del quale è redatto processo verbale, il destinatario può produrre osservazioni scritte e documenti a dimostrazione che l'omissione è dipesa da cause a lui non imputabili.

4. La data e il luogo del contraddittorio sono fissati dal Responsabile della prevenzione della corruzione, e il contraddittorio si tiene di norma entro dieci giorni dalla richiesta.

5. Qualora il destinatario non si presenti al contraddittorio, senza un giustificato e documentato motivo, il Responsabile della prevenzione della corruzione chiude l'istruttoria.

Art. 6

Chiusura dell'istruttoria

1. Ricevute ed esaminate le controdeduzioni, ovvero svolto o andato deserto il contraddittorio, il Responsabile della prevenzione della corruzione chiude l'istruttoria con una breve relazione, rimettendo gli atti all'Ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari per l'assunzione del provvedimento conclusivo che promuoverà la costituzione di un'apposita Commissione.

2. Nel caso in cui la presunta violazione sia contestata nei confronti del Rettore, di un componente degli Organi di indirizzo politico, di un docente o ricercatore dell'ateneo, le funzioni previste nel presente Regolamento per l'Ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari sono svolte dal Collegio di disciplina.

Art. 7

Conclusione del procedimento

1. L'autorità amministrativa competente ad irrogare la sanzione di cui all'articolo 2 comma 1 è la Commissione di cui al comma 1 dell'art. 6 o il Collegio di disciplina di cui al comma 2 dell'art. 6.



2. La Commissione o il Collegio di cui all'art. 6 provvedono sulla base degli atti ricevuti dal Responsabile della prevenzione della corruzione.
3. La Commissione o il Collegio di cui all'art. 6 chiudono il procedimento comminando la sanzione, ovvero dichiarando il "non luogo a procedere".
4. La Commissione o il Collegio di cui all'art. 6 fissano e notificano la sanzione amministrativa pecuniaria, nel termine massimo di novanta giorni dalla ricezione degli atti e sulla base dei criteri di cui all'articolo 8.
5. Ai sensi dell'art. 47, comma 1 del d.lgs. 33/2013, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti sono pubblicati sul sito internet dell'ateneo.

Art. 8

Criteri per l'applicazione della sanzione

1. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, la Commissione o il Collegio di cui all'art. 6 hanno riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché al ruolo ricoperto dallo stesso e al trattamento economico complessivo in godimento presso l'ateneo.

Art. 9

Pagamento in misura ridotta

1. Ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, è sempre ammesso il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle eventuali spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della misura della sanzione.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul sito web di Ateneo.